

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio

**Deliberazione 12 Maggio 2026, n. 146 - 10987**

**Sostituzione dell'Allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 15 aprile 2025, n. 70-9116, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14, ai fini delle modifiche delle modalità di attuazione per l'ammissione ai contributi previsti dalla medesima legge per il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni confiscati.**

**(Proposta di deliberazione n. 150).**

( o m i s s i s )

Tale deliberazione, nel testo che segue come emendata, posta in votazione mediante procedimento elettronico (*allegato conservato agli atti*), ha avuto il seguente esito:

Presenti e votanti                      n. 48 Consiglieri

Hanno votato sì                        n. 48 Consiglieri

**Il Consiglio approva.**

### **Il Consiglio regionale**

**vista** la legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità. Istituzione della Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e della Giornata regionale della gratitudine alle forze dell'ordine per il contrasto alle mafie), che sancisce in particolare:

- all'articolo 4, comma 1, lettera a), che la Regione promuove e sostiene interventi volti al finanziamento degli interventi per il recupero dei beni confiscati alla criminalità mafiosa ed assegnati ai comuni, nel rispetto di quanto attualmente stabilito dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- all'articolo 7, comma 2, lettera a), che la Regione, al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, interviene con l'erogazione di contributi per interventi volti a consentire il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati ai comuni;
- all'articolo 10, che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce, con propria deliberazione, le misure, i soggetti beneficiari, i criteri, l'entità e le modalità per l'ammissione ai contributi di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della medesima legge regionale, specificando le competenze attuative poste dalla legge in capo ai comuni ed alle province;

**vista** la deliberazione del Consiglio regionale del 15 aprile 2025, n. 70-9116 (Modalità di attuazione dell'ammissione ai contributi per il recupero dei beni confiscati, ai sensi degli articoli 7, comma 2, lettera a) e 10 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14. Sostituzione dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 25 luglio 2017, n. 211-28166, come integrato dalla deliberazione del Consiglio regionale 19 luglio 2022, n. 228-14929), con la quale sono stati modificati i criteri e le modalità per l'ammissione ai contributi per il recupero dei beni confiscati, riportati nell'Allegato A della medesima deliberazione;

**premesso che** la legge regionale 8 luglio 2025, n. 9 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025) ha modificato l'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 14/2007,

introducendo la lettera c bis), che prevede l'erogazione di contributi per interventi volti a consentire il riutilizzo e la funzione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata e assegnati agli enti del Terzo settore, così come disciplinato dall'articolo 48, comma 3, lettera c bis), del decreto legislativo 159/2011;

**preso atto che** la Direzione regionale cultura, turismo, sport e commercio, Settore commercio e terziario e tutela dei consumatori ha ravvisato che la sopra citata modifica normativa dell'articolo 7 della legge regionale 14/2007 comporta la necessità di adeguare l'Allegato A della deliberazione del Consiglio regionale n. 70-9116 del 2025, prevedendo:

- a) l'inserimento, tra i soggetti ammissibili a contributo, dei suddetti enti del Terzo settore, assegnatari di beni ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c bis), del decreto legislativo 159/2011;
- b) l'erogazione di tali contributi esclusivamente per la spesa di parte corrente finalizzata alla realizzazione di progetti sociali, considerando che:
  - i beni confiscati assegnati ai comuni entrano nel patrimonio indisponibile del comune diventando a tutti gli effetti di proprietà degli stessi;
  - i beni confiscati alla criminalità organizzata assegnati agli enti del Terzo settore, invece, rimangono di proprietà pubblica e non entrano nel patrimonio dell'ente stesso;
  - gli interventi di ristrutturazione e recupero strutturale dei beni confiscati risultano ordinariamente eseguiti dai comuni stessi cui resta la titolarità dell'investimento, mentre di norma agli enti del Terzo settore vengono successivamente affidate la gestione e le attività sociali da realizzarsi all'interno dei beni stessi;

**preso atto che**, come da documentazione agli atti della citata Direzione regionale cultura, turismo, sport e commercio, Settore commercio e terziario e tutela dei consumatori, è stata segnalata l'esigenza di modificare l'Allegato A alla citata deliberazione del Consiglio regionale n. 70-9116 del 2025 con riferimento ai criteri di valutazione, proponendo di rafforzare il peso attribuito alla qualità tecnica dei progetti, al fine di privilegiare proposte dotate di solidità progettuale, mediante un incremento dei relativi punteggi ed una proporzionale riduzione degli altri criteri;

**preso atto che** il medesimo Settore commercio e terziario e tutela dei consumatori ha riformulato i contenuti dei criteri di cui al citato Allegato A, al fine di recepire le suddette segnalazioni nonché per inserire una precisazione in merito agli effetti dell'eventuale revoca della confisca del bene ed ulteriori modifiche di carattere secondario e consequenziale, finalizzate ad assicurare il necessario coordinamento con le modifiche principali sopra illustrate;

**vista** la deliberazione della Giunta regionale 30 marzo 2026, n. 2-2387 con la quale è stata adottata la proposta al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 14/2007, di sostituire l'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale n. 70-9116 del 2025;

**preso atto che**, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 (Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361) e in esito all'istruttoria sopra richiamata, la deliberazione della Giunta regionale n. 2-2387 del 2026, di proposta al Consiglio regionale, attesta sia la propria regolarità amministrativa sia che, a seguito dell'approvazione della medesima, non scaturiscono effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione, in quanto di natura pianificatoria;

**vista** la deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2026, n. 3-2182 (approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-

2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021);

**acquisito** il parere favorevole all'unanimità della commissione consiliare permanente per la promozione della cultura della legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi e della I commissione consiliare permanente espresso, in sede congiunta, in data 27 aprile 2026;

### **d e l i b e r a**

1. **di approvare**, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità. Istituzione della Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e della Giornata regionale della gratitudine alle forze dell'ordine per il contrasto alle mafie), l'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in sostituzione dell'Allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 15 aprile 2025, n. 70-9116 (Modalità di attuazione dell'ammissione ai contributi per il recupero dei beni confiscati, ai sensi degli articoli 7, comma 2, lettera a) e 10 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14. Sostituzione dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 25 luglio 2017, n. 211-28166, come integrato dalla deliberazione del Consiglio regionale 19 luglio 2022, n. 228-14929), ai fini delle modifiche delle modalità di attuazione per l'ammissione ai contributi per il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni confiscati previsti dall'articolo 7, lettera a), della medesima legge regionale 14/2007;
2. **di dare atto che** la presente deliberazione non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione, in quanto di natura pianificatoria.

**Modalità di attuazione dell'ammissione ai contributi per il recupero dei beni confiscati previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera a), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità. Istituzione della Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e della Giornata regionale della gratitudine alle forze dell'ordine per il contrasto alle mafie).**

### **Art. 1. Soggetti ammissibili a contributo**

1. Possono presentare domanda di contributo i comuni assegnatari di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata alla data di presentazione della domanda.
2. Sono altresì ammesse le domande dei comuni che hanno in corso le procedure di assegnazione del bene, purché le stesse si esauriscano entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.
3. Sono ammesse anche le domande presentate da unioni di comuni.
4. Possono presentare domanda anche gli enti del Terzo settore ai quali sono stati assegnati dei beni ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c-bis), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), esclusivamente per le spese di parte corrente di cui al successivo articolo 2, comma 1, lettera b).

### **Art. 2. Spese per le quali possono essere riconosciuti i contributi**

1. Possono essere riconosciuti i contributi per le seguenti spese:
  - a) spese connesse al recupero o all'adeguamento di beni volti a consentire il riutilizzo e la funzione sociale dei beni immobili confiscati;
  - b) spese relative a progetti sociali nei beni immobili confiscati destinati a fini sociali.
2. Gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 4, possono presentare domanda esclusivamente per le spese di cui alla lettera b).

### **Art. 3. Entità del contributo concedibile e del cofinanziamento**

1. Ciascun progetto può contemplare spese relative all'articolo 2, comma 1, lettera a) o lettera b) o entrambe in maniera integrata.
2. Il contributo per gli interventi di cui all'articolo 2, lettera a) è concesso in misura non superiore al 70 per cento delle spese ritenute ammissibili e comunque non può essere superiore ad euro 100.000,00 per ciascun intervento. Per beni localizzati in comuni con meno di 5.000 abitanti il contributo è concesso in misura del 90 per cento delle spese ritenute ammissibili, fermo restando il limite di euro 100.000,00.
3. Il contributo per gli interventi di cui all'articolo 2, lettera b) è concesso in misura non superiore al 50 per cento delle spese ritenute ammissibili e comunque non può essere superiore a euro 30.000,00 per ciascun intervento.
4. Il contributo di cui al comma 3 è concesso in misura non superiore al 70 per cento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e comunque non può essere superiore a euro 30.000,00 per ciascun intervento.
5. Per gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 4, non trova applicazione la maggiorazione prevista al comma 4 del presente articolo per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

6. I comuni, le unioni dei comuni e gli enti del Terzo settore hanno la facoltà di presentare domanda relativa a più interventi, a condizione che essi siano relativi a beni differenti.

7. Il contributo non è cumulabile con altre fonti di finanziamento regionali per le stesse spese.

8. In caso di revoca della confisca del bene, l'ente beneficiario (comune, unione di comuni o ente del Terzo settore) non è tenuto alla restituzione del contributo concesso dalla Regione, se non nella misura delle risorse non ancora rendicontabili. Detta disposizione si applica anche quando il beneficiario ottiene, in tutto o in parte, il recupero dell'incremento del valore del bene derivante dagli interventi effettuati.

#### **Art. 4. Obiettivi e ambiti di attività sociale cui è destinato il bene**

1. I contributi sono erogati per progetti destinati all'utilizzo del bene per finalità istituzionali o sociali ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 159/2011, con le seguenti priorità:

a) emergenza abitativa: genitori separati, donne vittime di violenza, famiglie in stato di disagio ed altri;

b) progetti socio-assistenziali ed educativi: promozione e sostegno alla famiglia e ai minori, tutela di anziani e disabili, comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di persone tossicodipendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), presidio del territorio con punti di accoglienza e di informazione, agricoltura sociale ed altri;

c) accoglienza richiedenti asilo e rifugiati;

d) uffici, comandi e alloggi per gli operatori di polizia locale;

e) politiche giovanili.

2. È consentito anche l'utilizzo del bene per finalità economiche, con il vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 159/2011.

#### **Art. 5. Criteri di valutazione**

1. Le istanze di contributo saranno valutate secondo i seguenti criteri generali, con un punteggio da 0 a 100, secondo quanto di seguito specificato:

a) finalità sociale o istituzionale: fino a 5 punti;

b) qualità tecnica del progetto (ottimizzazione del budget, coerenza con gli obiettivi del bando, elementi innovativi del progetto, definizione di azioni e risultati attesi): fino a 50 punti;

c) progetto rientrante negli ambiti prioritari di cui all'articolo 4: fino a 10 punti;

d) progetto presentato da un comune o unione di comuni o realizzato in un comune o unione di comuni con meno di 5.000 abitanti: punti 10;

e) continuità del progetto dopo il finanziamento: fino a 5 punti;

f) cofinanziamento del progetto da parte di soggetti diversi dall'amministrazione regionale: fino a 15 punti;

g) non sussistenza di pendenza di rendicontazione nei confronti dell'amministrazione regionale per precedenti contributi erogati ai sensi della legge regionale 14/2007: fino a 5 punti.